

# MEDIAZIONE *penale*

## Mediazione E Riparazione

SCENARI GIURIDICI  
PER LE PRATICHE DI MEDIAZIONE  
E DI GIUSTIZIA RIPARATIVA  
IN AMBITO PENALE  
NELL' ORDINAMENTO VIGENTE\*

Claudia  
Mazzucato

*Un'avvertenza preliminare: la mediazione penale come esempio di giustizia consensuale e la grave insidia della retribuzione mascherata.*

Nel precedente articolo di Dignitas<sup>1</sup>, l'esperienza della mediazione penale è stata affrontata attraverso la *storia* dell'Ufficio per la Mediazione di Milano. Si vuole ora proporre un ulteriore approfondimento inquadrando i possibili scenari giuridici in cui mediazione penale e pratiche riparative possono trovare accoglienza nell'ordinamento vigente.

È opportuno sottolineare subito che tali pratiche sono state avviate finora in modo sperimentale in ambito minorile in assenza di una normativa specifica atta a regolamentarle e che il primo formale riconoscimento alla mediazione e alla riparazione si è avuto solo con le disposizio-

\* Il presente saggio sviluppa la riflessione già avviata in C. Mazzucato, MEDIAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO PENALE. SPUNTI DI RIFLESSIONE TRATTI DALL'ESPERIENZA E DALLE LINEE-GUIDA INTERNAZIONALI, in L. Picotti - G. Spangher (a cura di), VERSO UNA GIUSTIZIA PENALE "CONCILIATIVA": IL VOLTO DELINEATO DALLA LEGGE SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, Giuffrè, Milano 2002, pp. 85 ss.

<sup>1</sup> C. Mazzucato, UNA TESTIMONIANZA E QUALCHE RIFLESSIONE A PARTIRE DALL'ESPERIENZA MILANESE, in Dignitas, n. 1/2002, p. 62 ss.

ni sulla competenza penale del giudice di pace <sup>2</sup>.

Negli ultimi anni si è assistito poi a un progressivo farsi strada delle prassi riparatorie anche in altri contesti: la magistratura minorile, ordinaria e di sorveglianza e i servizi sociali dell'Amministrazione della Giustizia <sup>3</sup> sono sempre più *sensibili* a queste tematiche e cominciano a farle proprie, aprendo ulteriori spazi di mediazione- riparazione: si pensi, per esempio, all'uso in chiave *riparatoria* di talune prescrizioni nell'affidamento in prova al servizio sociale <sup>4</sup>, al ricorso alle attività di utilità sociale nella messa alla prova minorile quale *riparazione simbolica*, alle possibili aperture in materia di sospensione condizionale della pena <sup>5</sup>, oblazione <sup>6</sup>, liberazione condizionale <sup>7</sup>.

Manca ancora oggi una generale disciplina *ad hoc*, così come un compiuto confronto interno alla dottrina penalistica; la *prassi*, che si apre un varco soprattutto grazie alla flessibilità educativa del processo minorile e alle innovazioni del sistema della *giustizia di pace*, ha dunque una grande responsabilità e un compito rilevante: l'essere campo in cui si gioca la sfida di una risposta *consensuale non repressiva* alle domande di giustizia, l'essere *prototipo* e metro di misura con cui verificare le capacità politico-criminali e l'efficacia preventiva dei nuovi strumenti. È indispensabile che gli esiti delle pratiche mediative-riparatorie non vengano falsati da pericolose approssimazioni, da modelli poco fondati sul piano scientifico, da esperien-

**2** D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE. Il Decreto è diventato operativo il 1 gennaio 2002, le prime udienze penali dei giudici di pace hanno avuto luogo nella primavera dell'anno scorso. Sul D.Lgs. 274/00, con particolare riferimento alla prospettiva che qui interessa, si veda L. Eusebi, STRUMENTI DI DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCESSO E SANZIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE: IL RUOLO DEL PRINCIPIO CONCILIATIVO, in *Il giudice di pace*, n. 1/2003, pp. 60 ss.

**3** Si fa riferimento in particolare agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (dipendenti dal Dipartimento Giustizia Minorile) e ai Centri di Servizio Sociale per Adulti (dipendenti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria): per un quadro dell'organizzazione dei servizi si consiglia la consultazione del sito del Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

**4** L'art. 47 co. 7 Ordinarmento penitenziario (L. 354/1975 e succ. modifiche) prevede che l'affidato "si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato".

**5** La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 C.p., può essere fra l'altro subordinata "all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, (...) del risarcimento del danno (...) e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato".

**6** In tema di oblazione speciale (art. 163 bis C.p.), il Codice penale prevede che il beneficio non possa essere concesso se "permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore".

**7** L'ammissione alla liberazione condizionale è "subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato" e al "sicuro ravvedimento" del condannato: art. 176 C.p.

ze poste in essere da operatori impreparati. Certo, come per ogni *inizio* saranno necessari riflessione, studio, critica, monitoraggio per un crescente miglioramento teorico e operativo, ma è indubbio che una buona partenza e una constatabile efficacia delle nuove misure potranno sostenere autorevolmente proposte più ardite di riforma.

Le istanze fondamentali emerse dal confronto internazionale e le indicazioni fissate in alcuni recenti documenti ufficiali del Consiglio d'Europa e della Nazioni Unite <sup>8</sup> rappresentano lo *stato dell'arte* in materia e sono preziose linee-guida per i futuri imminenti programmi. Chi si accinge a istituire servizi di giustizia riparativa deve, infatti, avere la *carte in regola* per costruirli in modo *competente* ed *esperto* e, in assenza di diverse indicazioni del legislatore, saranno i risultati dell'esperienza straniera uniti allo scambio interno tra gli esperti e gli studiosi a costituire il punto di partenza e il modello di riferimento <sup>9</sup>.

Preme un avvertimento di fondo: si ha talvolta l'impressione che l'esperienza abbia preso il via *prima* della *sedimentazione* della cultura riparativa, con il concreto e grave perico-

lo che si usino strumenti *nuovi* con una *mentalità antica*. Il punto è delicatissimo e ci si augura di poter continuare ancora la riflessione insieme al lettore; basti per ora un cenno indifferibile: se il modello di giustizia è, e continua a essere, la *ritorsione retributiva* è facile cadere nella *trappola* di un'applicazione *repressiva* della *restorative justice*.

La trappola potrebbe consistere, per esempio, nell'*aggiunta* della mediazione a percorsi già definiti sul piano processuale, nella irrilevanza giudiziaria dell'incontro positivo tra reo e vittima, nella previsione di comportamenti riparativi *obbligatori* per di più *sanzionati* dalla revoca di un certo beneficio, nell'*imposizione* di attività di utilità sociale magari anche poco calibrate quanto a entità, durata e contenuto e con significative differenze tra un Tribunale e l'altro.

Non si finirà mai di sottolineare che con la *giustizia riparativa* non si assiste solo al recepimento di istituti 'importati' da altri sistemi penali, ma si cominciano a delineare giuridicamente forme *nuove* di risposta al reato caratterizzate dal drastico affievolirsi (fino a scomparire in taluni casi) della dimensione coercitiva-afflitti-

<sup>8</sup> Consiglio d'Europa, RECOMMANDATION N. R. (99)19 ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES MINISTRES DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE PÉNALE, Strasburgo, 1999; *Organizzazione delle Nazioni Unite*, BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL MATTERS. Draft version, Vienna, 2000, su cui vedi Dignitas, n. 1/2002, pp. 20-23.

<sup>9</sup> Cfr. A. Ceretti- C. Mazzucato, GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE TRA CONSIGLIO D'EUROPA E O.N.U., in *Diritto penale e processo*, n. 6/2001, pp. 772 ss.

va sostituita da una componente *consensuale*-riparativa.

L'aspirazione dei programmi di giustizia riparativa che in tutto il mondo sono stati avviati è di ampia portata: un ripensamento generale del sistema sanzionatorio per contribuire a rendere la giustizia *più costruttiva e meno repressiva* <sup>10</sup>.

Per non tradire simile aspirazione, per non *snaturare* insidiosamente simili programmi vi è, come *minimo*, una strada maestra immediatamente percorribile: garantire appieno il principio cardine nitidamente affermato sia dal Consiglio d'Europa che dalle Nazioni Unite <sup>11</sup>- della partecipazione *libera, volontaria, consensuale* alle proposte di mediazione-riparazione.

Si osserva, infatti, nella Raccomandazione (99)19 del Consiglio d'Europa: "la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme" poiché essa "non può aver luogo se le parti non vi consentono liberamente"; si raccomanda inoltre che le obbligazioni riparative vengano assunte "volontariamente" <sup>12</sup>.

*Mai*, dunque, l'incontro tra reo e offeso o un'attività riparativa possono integrare una prescrizione, un obbligo, una prestazione *imposti* e non spontaneamente scelti e

determinati dal reo medesimo, o peggio una forma di *limite alla libertà personale* ad integrazione di una qualche misura di favore (magari ritenuta in sé troppo blanda); *mai* ci si trova costretti a ribadirlo nonostante l'evidenza- mediazione e riparazione possono diventare una *pena* in senso tradizionale, cioè un'esperienza di *inflizione di afflizione*. Ne verrebbe compromesso, fra l'altro, anche il principio costituzionale di legalità.

I percorsi di giustizia riparativa e mediazione sono *liberi* perché è nella facoltà degli interessati aderirvi o meno; sono *volontari* perché l'intero programma si regge completamente sulla sola volontà collaborativa delle parti essendo esclusa la dimensione autoritativo- decisionale del terzo (mediatore o facilitatore); sono *consensuali* perché ogni esito- materiale o simbolico, positivo o negativo- è frutto dell'incontro e dello scambio interpersonale. Il perno di questi programmi sta precisamente nella forza *non afflittiva* del consenso di ciascun protagonista della storia criminale, cioè a dire dell'intreccio fecondo del libero *impegno* sostenuto da ferme volontà. E qui- fuori dall'agire- subire- difendersi- risiede lo spazio, unico e prevalentemente sconosciuto al diritto penale, per una responsabilizzazione *solidale* dell'autore di reato

---

**10** Cfr. CONSIGLIO D'EUROPA, RACCOMANDAZIONE (99)19, *cit.*  
**11** Cfr. Artt. 1 e 31, RACCOMANDAZIONE (99)19; Art. 7, *in* Basic Principles.  
**12** Cfr. Art. 31, RACCOMANDAZIONE (99)19; Art. 7, *in* Basic Principles.

accompagnata dalla vittima e dalla collettività.

### **Lo scenario "di partenza": il sistema minorile**

Dal 1997 sono in atto esperienze di mediazione penale in ambito minorile grazie ai principi generali sanciti dal D.P.R. 448/88 relativi alla finalità educativa e alla personalizzazione della risposta al reato del minorene <sup>13</sup>.

Accanto ai primi *storici* progetti-pilota di Torino, Bari e Milano, sono stati istituiti e si stanno organizzando altri uffici di mediazione penale minorile, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Giustizia, dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni e degli enti locali <sup>14</sup>.

Tali esperienze hanno consentito la concretizzazione delle istanze di giustizia riparativa e hanno di fatto anticipato le logiche politico-criminali che sottendono alla legge sulla competenza penale del giudice di pace (D. Lgs. 274/00) <sup>15</sup>.

Si ricorda che il citato D.P.R. 448/88 non prevede *espressamente* l'istituto della mediazione, ma ne consente l'ingresso in quanto in linea con le finalità tipiche del processo penale a carico di imputati minorenni, primo fra tutte l'orientamento al recupero *educativo* del giovane autore di reato. In particolare, l'art. 28 del D.P.R. 448/1988, relativo all'istituto della "messa alla prova", prevede che il giudice, nel provvedimento sospensivo del processo con cui viene disposta la prova, possa impartire prescrizioni "dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del reo con la persona offesa dal reato".

Si tratta della prima norma dell'ordinamento giuridico italiano ad aver introdotto una misura riparativa in senso stretto e ad aver sovvertito il radicato assunto secondo cui solo l'entità e la natura della sanzione sono in grado di segnalare al soggetto attivo il disvalore del fatto criminoso. La possibilità di elaborare, già

**13** Cfr. AA. VV., LA MEDIAZIONE IN AMBITO MINORILE: APPLICAZIONI E PROSPETTIVE. ATTI DEL SEMINARIO DI STUDI A CURA DELL'UFFICIO CENTRALE GIUSTIZIA MINORILE, Milano, Franco Angeli 1999. *Sull'esperienza torinese, la prima in ordine cronologico, si veda Centro Giustizia Minorile- Regione Piemonte- Comune di Torino, IL PROGETTO RIPARAZIONE, NONCHÉ MEDIAZIONE/RIPARAZIONE, entrambi Tipografia Casa Circondariale di Novara, 1998, edizioni fuori commercio.*

**14** Cfr. per esempio A. Ceretti, PROGETTO PER UN UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, in G.V. Pisapia- D. Antonucci (a cura di), LA SFIDA DELLA MEDIAZIONE, Cedam, Padova 1997, pp. 85 ss.

**15** Si conferma la natura di 'fucina' di novità svolta di fatto nel nostro ordinamento penale dalla giustizia minorile: cfr. G. Fiandaca, IL DIRITTO PENALE TRA LEGGE E GIUDICE, Cedam, Padova 2002, in particolare il Cap. IX significativamente intitolato "La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune".

in fase processuale, un progetto educativo responsabilizzante che integra l'unica risposta alla commissione del reato- anche gravissimo- è un fatto senza precedenti.

Nell'esperienza degli Uffici di mediazione italiani, il ricorso alla mediazione nel contesto della *prova ex art. 28* è stato esiguo durante la fase iniziale di sperimentazione per evitare il sovrapporsi di modelli diversi (intervento sociale e giustizia riparativa), fra loro ancora poco coordinati, lasciando al servizio sociale il compito di proporre al Pubblico Ministero o al giudice l'attività di mediazione dopo aver valutato la personalità del minore e l'andamento della prova <sup>16</sup>.

Le pratiche mediatorie vengono applicate principalmente facendo ricorso all'art. 9 del D.P.R. 448/88 in base al quale l'autorità giudiziaria minorile può acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità del minore. La norma non deve fuorviare: l'Ufficio di mediazione viene incaricato dal Tribunale o dalla Procura per i Minorenni di verificare la *fattibilità* di un incontro tra indagato/imputato e persona offesa. Il lavoro svolto dai mediatori non ha nulla a che vedere con le indagini sociali e l'intervento di *esperti* che forniscono *informazioni*.

È indispensabile mante-

nerne la confidenzialità: l'*iter* mediatorio non è strumento di *indagine*, né i mediatori sono fonti di informazioni alla stregua di assistenti sociali o educatori.

I mediatori non stendono una *relazione* per l'autorità giudiziaria ma si limitano- con la partecipazione degli interessati- a comunicare l'*andamento* e il *quando* della mediazione, e il relativo esito positivo, negativo, incerto. Emerge qui l'importanza del raccordo e della reciproca conoscenza tra sistema giudiziario e giustizia riparativa: è solo grazie a uno sguardo esperto anche di pratiche mediatorie che il giudice potrà cogliere nell'esito sintetico la natura- più che il contenuto- del percorso di eventuale avvicinamento e responsabilizzazione tra le parti. Concluso positivamente l'*iter* di mediazione ex art. 9, l'autorità procedente potrà adottare gli opportuni provvedimenti, dalla sentenza di *non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*, al *perdono giudiziale*, alle *sanzioni sostitutive*.

Quanto alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88), un'eventuale mediazione può responsabilizzare il minore rispetto al fatto commesso, che, seppur tenue e occasionale, può essere indice di un pericoloso disagio: mantenendo integra l'assenza di rispo-

<sup>16</sup> A. Ceretti, PROGETTO PER UN UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, *cit.*, p.101.

sta formale al reato tipica della misura, si colma il vuoto di "significato giuridico, etico, sociale" che spesso, per il minorente, accompagna il provvedimento ex art. 27.

Per i reati procedibili a querela di parte, l'invio del caso agli Uffici di Mediazione avviene ai sensi delle norme processuali che consentono di esperire un tentativo di conciliazione tra querelante e querelato <sup>17</sup>. L'esperienza minorile ha insegnato l'importanza dell'autonomia dei programmi riparativi dal sistema giudiziario e la necessità che tali programmi siano gestiti da soggetti non incaricati dell'amministrazione della giustizia. Sono frequenti i casi di tentativi di conciliazione falliti davanti alla Polizia Giudiziaria, al Pubblico Ministero o al giudice e pienamente riusciti in seguito alla mediazione. Il dato è significativo: la terzietà non autoritativa del mediatore, unita alla possibilità di *dedicarsi* alle persone coinvolte nel conflitto, consentono di *sbloccare* situazioni radicalizzate.

I casi inviati in mediazione riguardano molti, diversi, reati, lievi, gravi e gravissimi, che suscitano in ogni caso

notevole allarme sociale e spesso denotano una componente *violenta* (furti, danneggiamenti, ingiurie, minacce, risse, lesioni personali, lesioni gravissime, violenza sessuale, estorsione, rapine e reati con l'aggravante razziale- sia ai danni di compagni di scuola, di amici, di condomini, ecc., sia a danno di sconosciuti <sup>18</sup>). Sono inoltre frequenti le mediazioni di *gruppo*, coinvolgenti numerosi rei e vittime, e le mediazioni relative a reati consumati in piccoli centri urbani nei quali l'illecito è l'esito finale di conflitti sociali molto più ampi.

Quanto ai provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria è emersa, finora, la *capacità* della mediazione di porsi come strumento responsabilizzante, minimamente offensivo, di rapida fuoriuscita dal circuito penale. Infatti la maggioranza dei casi giunti a conclusione processuale mostra l'applicazione di una delle misure minorili fortemente orientate alla destigmatizzazione e al recupero educativo del minore o la remissione della querela: la quasi totalità dei procedimenti penali in cui si è svolta la mediazione si

**17** Si tratta degli artt. 555 c.p.p. e 29 D.Lgs. 274/00 che hanno sostituito l'abrogato art. 564 c.p.p. relativo al procedimento pretorile.

**18** E' interessante comparare l'incidenza elevata dei reati contro la persona tra i casi inviati in mediazione con i dati ISTAT su base nazionale dai quali emerge che il maggior numero di illeciti denunciati a carico di minorenni riguarda reati contro il patrimonio: ISTAT, STATISTICHE GIUDIZIARIE PENALI - ANNUARIO 2000, Roma, ISTAT 2002. L'autorità giudiziaria tende a selezionare per la mediazione illeciti relativi a offese a beni giuridici importanti che producono un forte impatto emotivo nella vittima, nello stesso autore di reato e nei relativi ambienti socio-familiari.

conclude con una misura favorevole al reo e di definizione anticipata.

Non si trascuri poi un ulteriore elemento: il percorso mediatorio offre alla vittima un ristoro materiale o simbolico che il processo penale minorile di per sé non può garantire (ex art. 11 D.P.R. 448/88 non è infatti ammessa, come noto, la costituzione di parte civile).

Le mediazioni hanno infatti condotto frequentemente alla riparazione delle conseguenze del reato: si è trattato sia di riparazioni materiali che simboliche.

Si conferma così che la giustizia riparativa può riempire di significato responsabilizzante le misure educative che comportano l'astensione dal giudizio e dalla pena.

Sulla via di una più ampia applicazione delle logiche riparative si colloca il provvedimento relativo alla competenza penale del giudice di pace.

### **Uno scenario "in costruzione": la giustizia di pace**

Il D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace offre, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, un riconoscimento formale alla mediazione e alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a "centri e strutture pubbliche o private" di mediazione per gli illeciti procedibili a querela di parte (art. 29 co. 4), nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva

del reato in seguito a "condotte riparatorie" (art. 35).

La portata del D.Lgs. 274/2000 è ampia e assume significati politico-criminali che vanno al di là della criminalità comune e bagatellare di cui si occuperà il giudice onorario, per attingere a una razionale proposta di riforma degli strumenti sanzionatori. Il Decreto Legislativo 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace è, infatti, una svolta epocale che viene fatta *sottovoce*: per la prima volta viene superato il carattere monosanzionatorio del nostro ordinamento penale per un più moderno pluralismo delle pene configurate, fin dall'inizio, come pene principali non detentive e non stigmatizzanti.

Venendo a una breve analisi della disciplina, si ricorda che l'art. 29 prevede che il giudice di pace possa fare ricorso a Uffici per la Mediazione in tutti i casi di reati perseguibili a querela: compito dei mediatori sarà lavorare sul conflitto per verificare poi l'eventuale disponibilità delle parti a rimettere la querela stessa.

È opportuno però sottolineare come un simile quadro formale non è l'unico possibile ingresso della mediazione: la nuova normativa infatti è permeata dallo spirito della giustizia riparativa, dall'instaurazione anche in ambito penale di una giustizia più flessibile, vicina alle parti, attenta alla ricerca di modalità significative ma non stigmatizzanti di risposta al reato, tesa al contempo a soddisfare gli interessi della persona offesa.

Basti pensare che l'art. 2 co. 2 prevede, come principio



*generale*, la necessità di "favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti".

Il lavoro di ricucitura significativa, fattiva, operosa, del legame sociale richiede molto tempo, attenzione non formale al bisogno di riconoscimento delle vittime, dedizione paziente per cogliere le implicazioni allargate del conflitto: questa opera volenterosa e non strettamente giuridica può essere svolta con il massimo risultato solo da soggetti non titolari dei poteri giuridici di coazione o decisione vincolante; inoltre questi ultimi sono troppo indaffarati sotto il peso del carico giudiziario e degli adempimenti formali per potersi curare di tutta la mole di lavoro quotidiano e informale richiesto per raggiungere l'obiettivo della ricucitura del legame sociale e del soddisfacimento delle parti, obiettivo che garantisce il rispetto degli accordi, anche riparativi, eventualmente conclusi.

Separare l'*iter* di mediazione dal procedimento penale, rendendo il primo una sorta di *sub-procedimento* incidente sull'esito giudiziario, offre la garanzia di un controllo esterno da parte del giudice di pace: solo se quest'ultimo si mantiene pienamente *giudice* -anche se onorario- e non mescola la propria funzione con quella di conciliatore o mediatore è possibile una verifica effettiva dei presupposti giuridici di applicazione delle varie misure, tanto più nel contesto normativo del D. Lgs. 274/00 in cui spesso si fa riferimento a requisiti di difficile accertamento, quali "l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedi-

mento".

Ecco allora che, attraverso Uffici per la Mediazione che collaborino con i giudici di pace e la polizia giudiziaria, la mediazione potrebbe trovare spazio anche nelle ipotesi previste dagli artt. 34, 35 e 54 concretizzando quanto in essi formalmente prescritto.

Si ricorda, infatti, che le norme citate riguardano le nuove ipotesi di definizione *anticipata* e *alternativa* del procedimento (artt. 34 - 35) e la nuova sanzione del lavoro di pubblica utilità (art. 54).

Nelle citate fattispecie si evince una finalità di superamento del conflitto penale mediante una maggiore attenzione agli interessi e alle domande della vittima e della collettività e un più proficuo reinserimento del reo.

Si tratta, come si può immediatamente notare, dei temi tipici della mediazione e della riparazione.

L'art. 34 prevede "*l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*": viene introdotta una misura simile alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto minorile, adattata alle caratteristiche di un reo adulto.

Come nella misura minorile, l'esito estintivo del reato e l'assenza di sanzione per il colpevole possono lasciare privo di risposta il bisogno dell'offeso e della collettività di vedere affermata una responsabilità.

L'apparente *vuoto* di giustizia può venire *riempito* dall'incontro di mediazione, cui può conseguire un'attività- anche solo simbolica- di riparazione.

L'art. 35 prevede invece espressamente un *programma* riparativo: anche in questo caso si produrrà l'estinzione del reato in seguito all'adoperarsi del reo per la riparazione, *prima dell'udienza di comparizione* (e solo eccezionalmente in un momento successivo).

Proprio il riferimento temporale mostra come il sistema giudiziario debba provvedere percorsi collaudati che consentano concretamente all'autore dell'illecito di svolgere tali attività di riparazione.

È difficile, infatti, immaginare che il reo, da solo, riesca a prendere contatti con la persona offesa e organizzare quanto è necessario per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, soprattutto laddove si tratti di soggetti con scarsi mezzi economici e culturali.

Fra l'altro solo grazie al diretto incontro degli interessati, condotto con le tecniche proprie del *dialogo* mediatorio, è possibile raggiungere il massimo livello di soddisfazione reciproca delle parti e quindi la garanzia del sostanziale rispetto degli accordi e dell'esatto adempimento delle obbligazioni riparative e/o risarcitorie. Inoltre la presenza di mediatori terzi reclutati all'interno della collettività impedisce il possibile scadimento di questa misura in un rapporto *privatistico* tra reo e vittima.

Dal testo della norma emerge infatti la volontà del legislatore di evitare questo pericolo, tanto che l'effetto estintivo del reato si verifica solo se le condotte riparatorie sono in grado di mostrare la *riprovazione* del fatto e "garanti-

re le esigenze di prevenzione", aspetti che - seppure formulati in modo scarsamente tassativo - afferiscono alla dimensione *pubblica* del diritto penale.

Analoghe considerazioni possono essere fatte a partire da una lettura *riparativa* dell'art. 54 (lavoro di pubblica utilità).

Senza ovviamente invadere il campo dei soggetti *ex lege* competenti a seguire l'esecuzione di questa misura, si potrebbero configurare interventi in rete tra servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza e uffici di mediazione.

Precedere la sanzione del lavoro di pubblica utilità applicabile solo dietro consenso dell'interessato - da una mediazione consentirebbe di introdurre una dimensione riparativa e un legame di significato tra l'illecito commesso e la relativa reazione, cosa che coinvolgerebbe maggiormente il destinatario della pena.

Il lavoro di pubblica utilità deciso dall'esito di un incontro con la vittima potrebbe più facilmente apparire agli occhi del condannato come *giusto*, in un'ottica di prevenzione positiva. La possibilità per i Giudici di pace di avvalersi di uffici, centri, servizi e programmi di mediazione, ispirati alle linee-guida internazionali, pare possa essere una condizione di successo delle innovative misure introdotte dal D.Lgs. 274/00.

Si teme che, altrimenti, queste ultime cadano a poco a poco in desuetudine (come è accaduto per lungo tempo alle norme dell'ordinamento che prevedevano 'tentativi di conciliazione'), di fatto interamente sostituite dall'applica-

zione della *sola* pena pecuniaria.

Il sistema penale perderebbe così l'occasione di incominciare davvero il proprio

cammino di riforma, collaudando- a partire dalla criminalità minore- l'efficacia di nuovi strumenti "più costruttivi e meno repressivi".

### **SETTIMANA RESIDENZIALE DI STUDIO BIBLICO**

San Giacomo D'Entracque (Cuneo) 2-9 Agosto 2003

#### ***Il mistero del male, la risposta dell'amore***

*"... ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male..."*  
(GEN 6, 5)

A partire da Caino e Abele l'uomo si è sempre confrontato col mistero del male e della violenza. Cosa dice la Bibbia al riguardo? Quali "narrazioni" e "comprensioni" ci presenta? È possibile una cultura del perdono?

**La proposta** è rivolta a giovani (20-30 anni) particolarmente interessati agli ambiti giuridico e sociale, che vogliono approfondire la conoscenza delle Scritture nella splendida cornice delle montagne del Parco dell'Argentera.

**Conducono:** Luciano Eusebi, Docente di Diritto Penale presso l'Università Cattolica di Milano, Piacenza e Brescia; P. Giancarlo Gola sj, Biblista.

#### **Informazioni e iscrizioni:**

Segreteria San Giacomo, via Gerbole 2, 10040 Volvera (TO)

Tel 349.7193001 (ore 9-12; 15-21) - Fax 011.9859774

**Email:** [s.giacomo@gesuiti.it](mailto:s.giacomo@gesuiti.it)

**[www.gesuiti.it/settimanebibliche](http://www.gesuiti.it/settimanebibliche)**

*La giustizia riparativa vede il crimine come una violazione della persona e delle relazioni. Coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni che promuovano riparazione, riconciliazione e pacificazione.*